

Convenzione ex art. 14 del C.C.N.L. 01.04.2012 tra il Comune di San Benigno C.se e la Casa di Riposo di San Benigno C.se (IPAB) per l'utilizzo congiunto di una risorsa umana relativa ai Servizi Finanziari

L'anno duemilasedici, addì _____ del mese di dicembre, in _____ nella sede municipale, tra :

- 1) il Comune di San Benigno C.se, con sede in piazza Vittorio Emanuele II n. 9 – San Benigno C.se, C.F./P.Iva _____, rappresentato dal Sindaco *pro tempore*, sig.ra Maura Geminiani, domiciliata per la sua carica presso la sede;
- 2) la Casa di Riposo di San Benigno C.se, con sede in _____ - San Benigno C.se C.F./P.Iva _____, rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, sig.ra Picat re Maria Angela, domiciliata per la sua carica presso la sede;

Premesso che una dipendente dei Servizi Finanziari del Comune di San Benigno C.se è stata collocata in quiescenza ed al momento, in base alla normativa vigente, non è possibile procedere alla sua sostituzione;

Premesso:

- che l'art. 14 del CCNL Regioni-Autonomie Locali del 22.01.2004 prevede “ *che al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza*”;
- che il medesimo articolo del CCNL definisce i principali contenuti delle convenzioni stabilendo: “*la convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. L' utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione*”.; - che l'art. 34, comma 13, della legge n. 289/2002 prevede che le Amministrazioni possano avvalersi di personale di altri enti sulla base di convenzioni specifiche che ne regolino l'utilizzo e gli oneri finanziari;
- che le Amministrazioni stipulanti intendono definire l'utilizzo in convenzione, da parte del Comune di San Benigno C.se della dipendente del Comune di Bosconero sig.ra Piana rag. Mara, Istruttore Ragioniere specialista in attività amministrative, contabili e tecniche .- categ. D3;

si stipula e si conviene quanto segue:

ART. 1 – Oggetto, finalità e profili generali di riferimento

1. La presente convenzione ha per oggetto l'utilizzo, ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. del 2004, della dipendente sig.ra Ferrero Maria Piera, in servizio a tempo indeterminato presso la Casa di Riposo (IPAB, che applica il medesimo CCNL), da parte del Comune di San Benigno C.se, per lo svolgimento di identiche mansioni, per n. 18 ore del contrattuale orario di lavoro.
2. La presente convenzione è finalizzata a soddisfare la migliore realizzazione dei servizi finanziari del Comune di San Benigno C.se ed a sopperire alla momentanea necessità di personale del Comune stesso;

3. Al personale utilizzato in base alla presente convenzione si applica il complesso di disposizioni derivanti dai vigenti CCNL di comparto.

ART. 2 – Individuazione del personale

1. La Casa di Riposo di San Benigno C.se individua nella persona della sig.ra Ferrero Maria Piera, cat. professionale B4, il personale disponibile ad operare in convenzione, ex art. 14 del C.C.N.L. del 2004, presso il Comune di San Benigno C.se.
2. L'utilizzo del personale in base alla presente convenzione avviene sulla base di formale espressione di consenso da parte del lavoratore interessato mediante sottoscrizione della presente convenzione.
3. Le mansioni oggetto della presente convenzione riguardano i servizi finanziari.

ART. 3 – Durata della Convenzione

La durata della convenzione è fissata in mesi 6 (sei mesi), dal 1° gennaio al 30 giugno 2017 con riserva di chiedere la prosecuzione della collaborazione anche per il 2° semestre 2017.

ART. 4 - Tempo di lavoro di assegnazione

1. Il personale individuato, di cui all'art. 1 e art. 2, opererà presso il Comune di San Benigno C.se per n. 18 ore settimanali.
2. Il Comune di San Benigno C.se e la Casa di Riposo organizzano il personale individuato ciascuno per le proprie competenze, secondo quanto previsto dai rispettivi Statuti e Regolamenti. Fuori dall'ordinario orario di lavoro i summenzionati Enti organizzano il personale individuato tenuto conto delle esigenze funzionali o organizzative in capo a ciascuno.

ART. 5 – Gestione del personale distaccato

1. Il Comune di San Benigno C.se e la Casa di Riposo concordano lo svolgimento del servizio tenendo conto delle esigenze di entrambi gli enti.
2. L'orario di lavoro straordinario svolto presso il Comune di San Benigno C.se dovrà comunque essere organizzato, in accordo con il personale interessato, in maniera da garantire il buon funzionamento dell'attività dell'Ente di appartenenza e senza arrecare allo stesso eventuali disagi.

ART. 6 – Rapporti finanziari

1. I rapporti finanziari tra i due Enti saranno ispirati ai principi della solidarietà e della equa ripartizione degli oneri.
2. La spesa relativa al trattamento economico sarà ripartita in rapporto diretto delle ore lavorative effettivamente prestate presso il Comune di San Benigno C.se e così per ogni altro onere economico previsto dal contratto di lavoro dei dipendenti enti locali.
3. La Casa di Riposo provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti alla dipendente ed al recupero della spesa a carico del Comune di San Benigno C.se.
4. Ogni Ente si impegna a corrispondere autonomamente i compensi relativi ad eventuali ore di straordinario prestate.

ART. 7- Rimborso spese di viaggio

1. Alla dipendente sarà corrisposto, per accedere al Comune convenzionato di San Benigno C.se, il rimborso delle spese di viaggio in base all'indennità chilometrica pari ad un quinto del costo di un litro di benzina verde per ogni km. Viene autorizzato l'uso del proprio automezzo, per una economia di spesa e per una maggiore efficienza ed efficacia del servizio, non essendo i due Comuni collegati da idonei mezzi di trasporto.
2. Tali spese di viaggio, necessarie per accedere alla sede del servizio, saranno a carico del Comune di San Benigno C.se, sulla base di specifica e documentata richiesta del dipendente.
3. La distanza chilometrica sarà computata a partire dalla sede dell'Ente di appartenenza.

ART.8 - Cause di scioglimento

La Convenzione sarà risolta nei seguenti casi:

1. per cessazione del rapporto di lavoro con l'Ente titolare del rapporto di lavoro;
2. per scadenza naturale della presente convenzione;
3. per risoluzione consensuale della convenzione da parte degli enti convenzionati;
4. per recesso unilaterale da parte degli enti convenzionati previo preavviso di almeno 60 giorni da parte dell'ente recedente ;

ART. 10 – Disposizioni generali e finali

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alla normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia degli enti locali.
2. La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso secondo i termini di legge.

Lì,

Per il Comune di San Benigno C.se
Il Sindaco
(GEMINIANI Maura)

Per la Casa di Riposo di San Benigno C.se
Il Presidente
(PICAT RE Mariangela)

La Dipendente
(FERRERO rag. Maria Piera)